

Pubblicato il 28/09/2021

N. 09980/2021 REG.PROV.COLL.
N. 11270/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11270 del 2015, proposto da
Maria Rita Totaro, Rossella Manno, Stefano Rizzello, Marta (Maria) Muscella,
Arianna Carluccio, Debora Pacella, Lucia Lorenza Pascali, Anna Tommasin
Viva, Silvia Bianco, Lorena Forte, Arianna Salzano, Sergio Filippo, Sabina
Fersini, Stefano Rizzello, Anna Rita Solida, rappresentati e difesi dagli
avvocati Massimiliano Musio, Ernesto Rizzo, con domicilio eletto presso lo
studio dell'avvocato Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del
Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

- del d.m. n. 325/2015 nella parte in cui non consente l'integrazione delle
graduatorie ad esaurimento mediante l'inserimento in terza fascia (o in
un'eventuale graduatoria aggiuntiva) del personale docente che ha conseguito
il **diploma magistrale** entro l'a.s. 2001/2002;

- di ogni atto presupposto connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra, del decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 235/2014;
- di tutti gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento emessi successivamente alla legge n. 296/2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 settembre 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 87, co. 4-*bis* c.p.a., il dott. Daniele Profili come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale n. 325/2015 unitamente ai relativi atti presupposti e conseguenti per non aver loro consentito, in qualità di diplomati magistrali con titolo conseguito prima dell'a.s. 2001/02, l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento (GAE).
2. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio.
3. All'udienza smaltimento del 24 settembre 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi di quanto da ultimo previsto dall'art. 87, co. 4-*bis* c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. La domanda di annullamento degli atti impugnati è infondata e non può trovare accoglimento alla luce della decisione dell'Adunanza Plenaria n.11 del 20 dicembre 2017, poi ribadita con le sentenze nn. 4 e 5 del 5 febbraio 2019, i cui contenuti sono stati già più volte richiamati in decisioni dello stesso tenore adottare sia da questo T.A.R. (cfr. da ultimo sent. nn. 3925/2021, 7775 e

7779/2021) che dal Consiglio di Stato (cfr. *ex plurimis* sent. nn. 6319/2021 e 4781/2021).

5. In tali pronunce è stato invero chiarito non soltanto che la pretesa dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione dell'istanza di inserimento e, comunque, mediante l'impugnazione, al più tardi, del d.m. del 16 marzo 2007, ma anche che il **diploma magistrale** conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi titolo idoneo all'insegnamento.

6. Sul punto, del resto, non emerge un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).

7. Per quanto riguarda lo specifico aspetto della sopravvenuta stipula dei contratti di lavoro il Collegio intende precisare come da ciò non possa venire in rilievo una cessazione della materia del contendere, atteso che tali stipulazioni non paiono suscettibili di tradursi in automatica soddisfazione della pretesa dei ricorrenti, spettando all'Amministrazione valutare il comportamento da tenere alla luce dell'esito del presente giudizio, in forza di specifica clausola contrattuale ovvero in mancanza di clausola contrattuale, attraverso i poteri di autotutela di cui è titolare.

8. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
9. In considerazione della peculiarità del giudizio, della sua natura e della natura delle situazioni giuridiche coinvolte devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapon, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Daniele Profili

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapon

IL SEGRETARIO